



*Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali*

Delibera n. 2/2019

Seduta del 18 novembre 2019

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Regolamento generale di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’articolo 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali”;
- al comma 4 prevede che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 23 maggio 2017 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, costituita da 99 unità;

VISTO l’articolo 13, commi 1 e 2, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 26 febbraio 2018, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo cui “Gli atti regolamentari generali dell’Autorità sono deliberati e approvati ai sensi dell’articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo e di quanto previsto all’articolo 6 del decreto ministeriale. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità”;

VISTA la nota prot. n. 22882 assunta in data 8 novembre 2019 con cui il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha trasmesso lo schema di Regolamento *de quo*, condiviso nei contenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione del regolamento generale di amministrazione e contabilità)

1. Ai sensi dell’articolo 63, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 è adottato il regolamento generale di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è incaricato di trasmettere il regolamento di cui al comma 1 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la successiva approvazione.

IL PRESIDENTE
Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Baruffi

Allegato: Regolamento generale di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali